

Comune di Candiolo (Torino)

DECRETO N. 1 del 24/07/2025 - DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 22-BIS e 49 D.P.R. N. 327 DEL 08/06/2001 RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CHISOLA. REALIZZAZIONE DI RILEVATO ARGINALE IN SPONDA SINISTRA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CANDIOLO - CUP: G57H21034740001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
LL.PP. MANUTENZIONI E AMBIENTE/ESPROPRI
PREMESSO CHE

L'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016 è stato particolarmente significativo per il torrente Chisola. Estesi campi di allagamento hanno interessato l'intero tratto fasciato del corso d'acqua, dal ponte di via Chisola, in comune di Cumiana alla confluenza in Po, in comune di Moncalieri.

Le aree inondate sono state generalmente più ampie della fascia B e localmente anche della fascia C del PAI. Ciò ha evidenziato la necessità di rivedere l'intero assetto di progetto del corso d'acqua nonché di aggiornare gli scenari di pericolosità individuati dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), derivati sostanzialmente dalla delimitazione delle fasce PAI, ad eccezione di limitate modifiche locali nel tratto finale arginato del corso d'acqua. I deflussi hanno coinvolto prevalentemente aree naturali o terreni agricoli; circa 16.700 sono stati i km² di area inondata in classe di danno potenziale medio (D2) - aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico. Gli abitati maggiormente colpiti sono stati Volvera, Candiolo e Moncalieri;

I deflussi, fuoriusciti a monte del ponte della linea ferroviaria Torino-Pinerolo e veicolati dal rilevato ferroviario in direzione nord-est, verso l'abitato di Candiolo, hanno determinato, in sponda sinistra, campi di allagamento più estesi di quelli verificatisi nell'evento del novembre 2002 e decisamente più ampi della fascia C del PAI;

Il fornace della SP142 per Piobesi ha consentito il passaggio dei deflussi verso il concentrico di Candiolo. I passaggi a livello di via Europa e della Stazione hanno permesso il defluire delle acque verso il centro storico. Via Orbassano, via Altinetti, via Nino Costa e numerose altre vie del centro storico sono state allagate con tiranti dell'ordine di 0,4 – 0,8 m;

Quanto sopra ha evidenziato la necessità di rivedere l'intero assetto di progetto del corso d'acqua, nonché di aggiornare gli scenari di pericolosità individuati dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), derivati sostanzialmente dalla delimitazione delle fasce PAI, ad eccezione di limitate modifiche locali nel tratto finale arginato del corso d'acqua;

Con Decreto n. 156 del 27/12/2022 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po è stata pertanto approvata una variante al PAI che introduce fasce fluviali molto differenti rispetto alle precedenti versioni; - In particolare, nel tratto compreso tra il Santuario di San Ponzio in comune di None e all'incirca la centrale elettrica dell'Enel in territorio di Candiolo, viene definito un limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C finalizzato alla messa in sicurezza di San Ponzio e di parte dell'area produttiva retrostante nel territorio di None, e dell'intero centro abitato di Candiolo;

Come riportato nella Relazione tecnica dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e della Regione Piemonte (2022) relativa alla variante al PAI, il nuovo assetto delle fasce fluviali del

Torrente Chisola deriva sostanzialmente dai risultati dell'analisi idrologica e idraulica dello studio di AIPO (2021) e dall'analisi degli effetti delle principali piene degli ultimi decenni, e, in particolare, di quella del novembre 2016, significativa per portate ed effetti al suolo;

Nella “Relazione descrittiva sull’assetto di progetto” redatta dall’AIPO vengono individuati alcuni interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei centri abitati, tra cui quello sopra ricordato corrispondente al limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, denominato "H" e consistente in un “rilevato arginale in sponda sinistra T. Chisola per il contenimento delle esondazioni verso Candiolo. In corrispondenza delle due intersezioni presenti con il reticolo irriguo è prevista la realizzazione di chiaviche con paratoia manuale”;

L’andamento del tracciato dell’argine indicato nella Variante al PAI vigente di cui al Decreto n. 156 del 27/12/2022 è parzialmente differente rispetto a quello inizialmente ipotizzato dall’AIPO, dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e dalla Regione Piemonte nel Progetto di Variante al PAI;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 14 febbraio 2022 il Comune di Candiolo ha approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di “Realizzazione di rilevato arginale in sinistra Chisola a protezione del centro abitato di Candiolo” prevedendo, quale difesa spondale, la realizzazione di tale rilevato arginale in aderenza al tratto a monte della linea ferroviaria della strada interpodereale che collega la SP n. 140 (Via Pinerolo) in Comune di Candiolo al Santuario di San Ponzio, in comune di None, in prossimità della SP n. 23R, per una lunghezza di circa 530 metri sul territorio del Comune di None e di circa 770 metri sul Comune di Candiolo;

Tale progetto, recante un importo complessivo di euro un milione settecentomila (1.700.000,00), è stato quindi candidato ai contributi previsti dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;

Con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, del 19 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023, sono stati individuati i comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all’annualità 2023;

In particolare, il comma 139-quater, introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, al fine di garantire il rispetto dei target del PNRR associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, ha previsto che le risorse assegnate per le annualità 2024 e 2025, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023;

Il Comune di Candiolo risulta inserito nell’Allegato 3 quale Ente beneficiario per la realizzazione di rilevato arginale in sinistra Chisola, coincidente con il limite di progetto tra la fasce B e C della Variante al PAI "AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI-PO) E DELLE MAPPE DEL PGRA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO: TORRENTE CHISOLA DA CUMIANA ALLA CONFLUENZA NEL FIUME PO", approvata con Decreto n. 156 del 27/12/2022 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

L'intervento così finanziato prevede la realizzazione di opere che incidono in parte nel territorio comunale di Candiolo (per uno sviluppo di circa 770m) e in parte nel territorio comunale di None (per uno sviluppo di circa 530 m) e che, al termine dell'intervento, ricadranno nella proprietà dei rispettivi Comuni;

È stato sottoscritto in data 17.11.2023 tra il Comune di Candiolo e il Comune di None un Accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche ex art. 15, comma 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 per lo sviluppo dell'intervento di "Realizzazione di rilevato arginale in sinistra Chisola a protezione del centro abitato di Candiolo";

- Le opere consistono nella realizzazione di un rilevato arginale in sponda sinistra del torrente Chisola per il contenimento delle esondazioni della portata con tempo di ritorno duecentennale e di chiaviche con paratoia manuale in corrispondenza delle due intersezioni presenti con il reticolo irriguo;

- L'intervento è integralmente finanziato tramite contributo ministeriale di € 1.700.000,00, di cui ai fondi ex art. 1, cc. 139 ss., della Legge n. 145/2018, e s.m.i.;

Il progetto relativo ai lavori di "Realizzazione di rilevato arginale in sinistra Chisola a protezione del centro abitato di Candiolo" soddisfa le esigenze evidenziate dal limite B di progetto tra la fascia B e la Fascia C definito nel progetto di modifica delle fasce fluviali del Torrente Chisola, così come individuate negli "Approfondimenti idraulici asta torrente Chisola e progettazione preliminare opere di mitigazione del rischio nodo idraulico di Volvera-None-Airasca" effettuati dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) di Parma;

Con determinazione n. 403 del 16.10.2023 è stato nominato Responsabile del procedimento (RUP) il Geom. Tiziana Fuggini, Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Candiolo;

Con determina del Comune di Candiolo n. 109 del 07.03.2024 è stato affidato l'incarico per un nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica, per il progetto esecutivo e per la direzione lavori dell'intervento Realizzazione del rilevato arginale in sinistra Chisola, a protezione del centro abitato di Candiolo allo studio GEO Engineering Srl, con sede in corso Unione Sovietica n. 560, 10135 Torino;

PREMESSO ALTRESI' CHE

La comunicazione di avvio del procedimento alle Ditte interessate, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è stata inviata mediante apposita comunicazione di incontro durante il quale è stato illustrato il contenuto del progetto e con la possibilità per chiunque ne abbia avuto interesse, a presentare osservazioni scritte ai sensi di legge;

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Candiolo n. 165 del 30.12.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i dei lavori di Realizzazione del rilevato arginale in sinistra del torrente Chisola a protezione del centro abitato di Candiolo;

In data 16.01.2025, con nota protocollo n. 623, si è inoltre provveduto all'indizione e convocazione della Conferenza di servizi in forma semplificata asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. per l'acquisizione di pareri, intese, nulla osta e altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini dell'approvazione del progetto di cui all'oggetto, acquisendo poi i pareri degli enti coinvolti entro il termine del 28.04.2025

Con determinazione n. 135 del 29/04/2025 del Responsabile del Servizio dei Lavori pubblici del Comune di Candiolo è stata dichiarata la conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 120/2020 modificato dall'art. 14 del D.L. n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

In data 16.06.2025 è pervenuta l'Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2025, relativamente alle parti dell'opera ricadenti all'interno della fascia di m. 150 dal torrente Chisola soggetta a vincolo paesaggistico ex art.142, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per cui era già pervenuto in data 03.06.2025 il parere favorevole della Commissione locale del paesaggio, in forma associata per i comuni di Candiolo e None;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Candiolo n° 31 del 23/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo, apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità dei lavori di Realizzazione del rilevato arginale in sinistra del torrente Chisola a protezione del centro abitato di Candiolo- CUP: G57H21034740001;

L'Ufficio per le espropriazioni ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17.2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari delle aree interessate dagli espropri della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto esecutivo;

DATO ATTO CHE:

— ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327 del 08/06/2001, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione

e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, qualora sussistano i presupposti di cui al medesimo art. 22-bis;

— il decreto in questione poggia su ragioni di urgenza di cui al citato art. 22-bis c.1 consistenti nella messa in sicurezza del Torrente Chisola con la realizzazione di un rilevato arginale in sponda sinistra a protezione del centro abitato di Candiolo (TO).

DATO ALTRESÌ ATTO CHE

— ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. l'Autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti;

— nel caso di specie sussiste l'esigenza di occupare, contemporaneamente ai beni che occorre espropriare, anche ulteriori beni limitrofi che servono esclusivamente a esigenze temporanee di cantiere, e che quindi sono destinati ad essere restituiti ai proprietari al termine dei lavori senza che sia avvenuta la loro irreversibile trasformazione, ricorrendo per tali occupazioni la fattispecie prevista dal suddetto art. 49 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

VISTO il Piano Particellare di esproprio allegato al Progetto Esecutivo relativo all'intervento di "Messa in sicurezza Torrente Chisola. Rilevato arginale in sponda sinistra a protezione del centro abitato di Candiolo" approvato dal Comune di Candiolo con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 23/06/2025 contenente la determinazione dell'indennità di espropriazione/occupazione spettante ai proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto nella misura riportata nell'allegato "A" al presente provvedimento;

PRESO ATTO della necessità di acquisire materialmente i beni ai fini dell'avvio dei lavori, mediante immissione in possesso in esecuzione del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 22-bis l'indennità di esproprio viene determinata senza particolari indagini o formalità;

RITENUTO che nulla osti, per ragioni di speditezza, efficienza ed economicità amministrativa, a concentrare in un unico atto entrambi i provvedimenti di occupazione preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i. e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. ;

VISTI:

- i certificati di destinazione urbanistica ;
- il Decreto n. 4 del 28/06/2024 con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile del Settore Lavori pubblici e manutenzioni, Ambiente/Espropri il Geom. Tiziana Fuggini, che adotta il presente provvedimento;
- gli articoli 22-bis, 24 del D.P.R. 327 del 08/06/2001, nonché 107 del D.LGS. 267/2000;

DETERMINA

ai sensi degli articoli 22-bis -49 e 50 del D.P.R. 327 del 08/06/2001

– ALLEGATO A –

1. l'indennità di espropriazione da offrire in via provvisoria ai proprietari nella misura riportata ditta per ditta nel prospetto allegato "A" al presente provvedimento, che ne fa parte integrante;
2. l'indennità di occupazione da offrire in via provvisoria ai proprietari nella misura riportata ditta per ditta nel prospetto allegato "A" al presente provvedimento, che ne fa parte integrante e sostanziale;

DECRETA

ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327 del 08/06/2001

– ALLEGATO B –

3. l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio a favore del Comune di Candiolo C.F 01717430019 dei beni immobili indicati nell' allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, e precisati graficamente nella planimetria di cui all'allegato "B" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

DECRETA

ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.

– ALLEGATO B –

4. l'occupazione temporanea NON preordinata all'esproprio, necessaria per la corretta esecuzione dei lavori indicati in oggetto, a favore del Comune di Candiolo C.F 01717430019 dei beni immobili indicati nell' allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, e precisati graficamente nella planimetria di cui all'allegato "B" al presente provvedimento, che ne fa parte integrante e sostanziale;

AUTORIZZA

le seguenti persone, munite di valido documento di riconoscimento ed assieme al personale ausiliario che le operazioni comportano, ad espletare le operazioni di immissione in possesso, in modo congiunto o disgiunto, in esecuzione del presente decreto:

- Geom. Tiziana FUGGINI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Geom. Davide CAMMILLERI in qualità di Istruttore Tecnico

INVITA

i proprietari nei 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'immissione in possesso, a comunicare a questo Ufficio, a mezzo di dichiarazione irrevocabile (mediante il modello Allegato "C"), se

condividono la determinazione dell'indennità di occupazione / espropriazione offerta ed indicata nell'allegato "A"

RENDE NOTO

quanto segue:

1. NATURA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO - Il presente provvedimento non comporta l'esproprio definitivo del terreno, bensì un'occupazione temporanea di aree che si prevede saranno, con separato e successivo provvedimento, definitivamente espropriate.

2. ESECUZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO - Il presente provvedimento sarà eseguito entro tre mesi dalla sua emanazione mediante immissione in possesso. A tale scopo, il presente provvedimento sarà notificato congiuntamente ad un avviso riportante il giorno e l'ora dell'immissione in possesso. Per le aree in occupazione preordinata all'esproprio il possesso del bene è destinato a rimanere confermato e definitivamente acquisito all'occupante a seguito del successivo decreto di esproprio. Nel giorno e all'ora dell'immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con il proprietario lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso, o, in caso di assenza o di rifiuto del proprietario, alla presenza di almeno due testimoni non dipendenti del beneficiario dell'espropriazione; potranno partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni. Si configurerà l'immissione in possesso anche se, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continuerà ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità, fermo restando il carattere precario di tale utilizzazione, nonché abusivo se essa non sarà stata concordata con l'amministrazione occupante, la quale ha facoltà in sede di immissione in possesso di lasciare il bene in uso e nella disponibilità materiale del precedente utilizzatore a titolo precario e temporaneo, fino a successiva richiesta di rilascio immediato nell'imminenza dei lavori. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante potrà procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. Chiunque interferirà direttamente o indirettamente con le operazioni di immissione in possesso ostacolando gli operatori, incorrerà in possibili reati e sarà passibile di richiesta risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c. per il ritardo arrecato alla realizzazione dell'opera pubblica.

3. DURATA DELL'OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO
L'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio inizierà con la formale immissione in possesso e potrà durare per un periodo non superiore alla durata della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, entro il cui termine dovrà essere emanato il decreto di esproprio o stipulato l'atto di cessione volontaria a rendere definitivo l'impossessamento a seguito del trasferimento del diritto reale su bene occupato.

4. DURATA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO
L'occupazione temporanea NON preordinata all'esproprio inizierà con la formale immissione in possesso e durerà per tutto il tempo in cui essa sarà necessaria o utile per i lavori di realizzazione dell'opera in oggetto, e comunque entro il termine massimo di 8 mesi dalla data dell'immissione in possesso, salvo eventuali proroghe. La cessazione anticipata dell'occupazione rispetto alla durata massima avverrà mediante un formale avviso al proprietario di restituzione e reintegrazione nel possesso con corredata documentazione fotografica e relazione dello stato dei luoghi; alla scadenza del termine massimo dell'occupazione, in assenza di proroghe, il possesso in capo all'occupante verrà meno senza necessità di un apposito verbale di riconsegna e le aree si intenderanno automaticamente restituite ai proprietari. Si provvederà alla redazione di un verbale di consegna con redazione dello stato di consistenza alla presenza del proprietario o di due testimoni su istanza di chi vi abbia interesse, con preavviso di almeno sette giorni. I beni dovranno essere restituiti non irreversibilmente trasformati e privi di manufatti realizzati sopra o sotto di essi. I proprietari hanno altresì facoltà, entro 30 giorni successivi all'avvenuta restituzione di chiedere per iscritto al soggetto che occupava il bene la redazione urgente dello stato di consistenza dei beni restituiti, qualora abbiano a recriminare pregiudizi arrecati ai luoghi dall'occupazione, non precedentemente rilevati o emersi.

5. INDENNITÀ PER LE AREE IN OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO. Al proprietario delle aree da occupare e oggetto di futuro esproprio spettano diverse tipologie di compensi: 1) l'indennità per il futuro esproprio, determinata in via anticipata e provvisoria con il presente provvedimento che il proprietario ha facoltà di accettare entro il termine e con le modalità sopra indicati; 2) eventuali indennità aggiuntive a favore di eventuali proprietari coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ai sensi dell' articolo 40.4 del D.P.R. 327 del 08/06/2001, pari al valore agricolo medio quantificato annualmente dalla Commissione provinciale espropri corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata; in alternativa analoga indennità spetta all'eventuale fittavolo costretto ad abbandonare il fondo; 3) indennità per l'occupazione temporanea in sé considerata, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di espropriazione definitivi ovvero, se anteriore, di corresponsione dell'indennità di espropriazione, pari al dodicesimo su base annua dell'indennità di espropriazione, ovvero, per ogni mese o frazione di mese, un dodicesimo di quella annua, ai sensi degli articoli 22-bis comma 5 e 50 del D.P.R. 327 del 08/06/2001.

6. INDENNITÀ PER LE AREE IN OCCUPAZIONE NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO. L'indennità per l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. 327 del 08/06/2001, sarà quantificata a titolo indicativo sulla base di una previsione presuntiva di 8 mesi di occupazione, ma sarà ricalcolata al momento della restituzione sulla base della sua effettiva durata; la sua entità è pari al dodicesimo annuo di quanto sarebbe dovuto in caso di ipotetico esproprio, ovvero, per ogni mese o frazione di mese, al dodicesimo di quella annua, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327 del 08/06/2001. Tale indennità copre il mancato godimento del bene da parte del proprietario, che gli deve essere restituito in pristino dello stato. Spetta altresì il ristoro di eventuali danni arrecati al fondo durante l'occupazione ove debitamente constatati, circostanziati e documentati.

7. ACCONTO DELL'80%. Ai sensi dell'art. 22-bis comma 3 del D.P.R. 327 del 08/06/2001, al proprietario che condivide l'indennità di espropriazione e che ne faccia espressa richiesta per mezzo del modello (Allegato "C") è riconosciuto il diritto a percepire l'acconto dell'80% della stessa, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene; il materiale pagamento sarà disposto con i tempi e gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 .

8. PAGAMENTO, DEPOSITO E DIRITTI DI TERZI. I provvedimenti di pagamento o di deposito dell'indennità di esproprio saranno assoggettati alle modalità, ai tempi e alle forme pubblicitarie previsti dall'art. 26 del D.P.R. 327 del 08/06/2001. In presenza di diritti di terzi non sarà possibile effettuare il materiale pagamento ma le somme saranno depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente Ragioneria Territoriale dello Stato, servizio depositi amministrativi definitivi, tranne che nelle seguenti circostanze previste dall'articolo 26 del D.P.R. 327 del 08/06/2001. a) qualora il proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti personali dei terzi, ovvero abbia prestato idonea garanzia entro il termine stabilito dalla scrivente Autorità espropriante; b) in presenza di ipoteca, previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma; c) in presenza di altri diritti reali, ovvero in caso di opposizione di terzi al pagamento della indennità, se vi sia un accordo sulle modalità della sua riscossione tra tutti gli aventi diritto; in presenza di diritti od opposizioni di terzi, l'effettivo pagamento della somma depositata avrà luogo in conformità della pronuncia della autorità giudiziaria adita su domanda di chi vi abbia interesse.

9. MODALITÀ DELL'ACCETTAZIONE. Non sono ammesse condivisioni dell'indennità di esproprio parziali, condizionate o revocabili; in caso di comproprietari di beni indivisi sono ammesse accettazioni pro-quota.

10. CONSEGUENZE DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO. Se non sarà prodotta l'accettazione della determinazione dell'indennità di espropriazione nel termine sopra indicato e di cui all'Allegato "C", questa si intenderà non concordata, e il relativo importo verrà depositato per intero presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, servizio depositi amministrativi definitivi

11. CONSEGUENZE DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO. Ove non pervenga l'accettazione dell'indennità, questa si intende non concordata e il relativo importo verrà depositato per intero presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, servizio depositi amministrativi definitivi

INFORMA

altresì che

- ai sensi degli articoli 53.1-2 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e 133 del D.LGS. 104/2010 avverso il presente decreto i proprietari possono ricorrere nei termini di legge decorrenti dalla relativa notifica avanti al competente T.A.R. ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di occupazione;
- il presente provvedimento è notificato ai proprietari catastali/reali; qualora gli intestatari che ricevono il presente provvedimento non siano più effettivi proprietari sono tenuti, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 327 del 08/06/2001, a comunicarlo all'Amministrazione procedente entro 30 giorni, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o fornendo comunque la documentazione utile a ricostruire la vicenda degli immobili interessati;
- ogni richiesta di chiarimenti può essere effettuata al Responsabile del Procedimento espropriativo nei riferimenti in intestazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
LL.PP. MANUTENZIONI E AMBIENTE
Geom. Tiziana FUGGINI
Firmato digitalmente

Estratto Allegato A

N. rif	Fg.	Part.	COMUNE	Proprietario catastale
1	10	78	Candiolo	Mainero Mirella Agnese
				Vanzetti Carlo
2	10	2	Candiolo	Bonetto Caterina
				Vanzetti Emanuela
				Vanzetti Irene
				Vanzetti Maria Domenica
3	10	1	Candiolo	Vaglianti Corrado
				Vaglianti Guido
8	9	124	Candiolo	Ferrero Esterina Ferrero Piercesare Mauro Cesira EREDI di Ferrero Esterino
10	9	80	Candiolo	Linea Camper Srl
11	10	3	Candiolo	Vaglianti Corrado
				Vaglianti Guido